

Deliberazione 14 dicembre 2010 – ARG/gas 233/10

Aggiornamento per il trimestre gennaio - marzo 2011 delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela e modifiche all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 (TIVG)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14 dicembre 2010

Visti:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2005;
- il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 marzo 2007, n. 79/07 (di seguito: deliberazione n. 79/07);
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2008, ARG/gas 92/08
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08, ed in particolare l'Allegato A recante Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo 2009 – 2012 (RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, e l'allegato Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09, ed in particolare la parte II recante Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 2010 – 2013 (RTTG) e la parte III recante Regolazione delle tariffe per il servizio di misura del trasporto di gas naturale per il periodo 2010 – 2013 (RMTG);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10 ed in particolare la parte II Regolazione delle tariffe per il servizio di stoccaggio di gas naturale per il

periodo di regolazione 2011-2014 (RTSG) e disposizioni in materia di corrispettivo transitorio per il servizio di misura del trasporto gas per l'anno 2011;

- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2010, ARG/gas 153/10;
- la deliberazione dell'Autorità 22 novembre 2010, ARG/gas 202/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 202/10);
- la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2010, ARG/gas 218/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 218/10);
- la deliberazione dell'Autorità 13 dicembre 2010, AGI 18/10 (di seguito: deliberazione AGI 18/10);
- la comunicazione della società Snam Rete gas S.p.A. prot. Autorità n. 40510 del 13 dicembre 2010.
- la sentenza della Corte di Giustizia, Sezione Grande, 20 aprile 2010, nel procedimento C-265/08;
- la decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 ottobre 2010, n. 7645/2010;
- le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia), Sez IV, 25 novembre 2010, n. 7359/2010 e n. 7360/2010. 29 novembre 2010, n. 7381/2010 e n. 7382/2010.

Considerato che:

- l'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 18 giugno 2007 n. 73, come modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 125 prevede, tra l'altro, che l'Autorità indichi condizioni standard di erogazione del servizio di vendita ai clienti finali, facendo altresì salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell'Autorità *“a tutela dei diritti degli utenti anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti di prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta”*;
- tale previsione trova conferma nell'attuale assetto di tutele in materia di condizioni economiche di fornitura del gas naturale definito dall'Autorità dapprima con le modalità di determinazione previste dalla deliberazione n. 79/07 e poi con il TIVG;
- con la sentenza del 20 aprile 2010, la Corte di Giustizia ha stabilito che le direttive europee di liberalizzazione del mercato del gas naturale non ostano a un regime nazionale di tutela come quello di cui al precedente punto, purché tale intervento soddisfi alcuni parametri definiti nella stessa decisione;
- il Tar Lombardia, con le sentenze n. 7359/2010, n. 7360/2010, n. 7381/2010 e n. 7382/2010, accogliendo i ricorsi presentati da alcuni operatori avverso la deliberazione n. 79/07, ha ritenuto che le tutele definite dall'Autorità non soddisfino i predetti parametri; avverso tali pronunce l'Autorità, con deliberazione AGI 18/10, ha deciso di proporre appello con istanza di sospensione;
- peraltro, il Consiglio di Stato, con la decisione n. 7645/2010, ha affermato la legittimità del predetto assetto di tutele, anche rispetto ai parametri individuati dalla Corte di Giustizia;
- la presenza di contrastanti pronunce del Tar e del Consiglio di Stato, aventi ad oggetto il medesimo provvedimento, determina una grave situazione di incertezza, analoga a quella verificatasi durante il contenzioso sulla previgente regolazione delle condizioni economiche di fornitura del gas; rispetto a tale situazione,

peraltro, il Tar Lombardia, nelle sentenze sopra citate, ha ritenuto corretta la scelta, allora assunta dall'Autorità, di orientare la propria azione in coerenza con le decisioni del Consiglio di Stato;

- l'assetto di tutele definito dall'Autorità è ancora necessario per tutelare i clienti finali stante la posizione di dominanza di Eni s.p.a. e la mancanza di effettiva concorrenza nel mercato italiano del gas naturale nella fase all'ingrosso;
- anche nella vendita al dettaglio, a livello locale il mercato risulta territorialmente segmentato con operatori che vantano quote di mercato prossime, in molti casi, al 100% nei rispettivi ambiti e nella maggior parte dei casi sono verticalmente integrati con il gestore della rete di distribuzione;
- pertanto, la struttura del mercato del gas naturale come sopra delineata rende necessario l'intervento dell'Autorità attraverso la fissazione di condizioni economiche di riferimento per la vendita al dettaglio in quanto altrimenti si verificherebbe inevitabilmente un immediato ed irragionevole incremento dei prezzi per i clienti finali.

Considerato inoltre che:

- l'articolo 6 del TIVG ha stabilito i criteri di aggiornamento della componente relativa alla commercializzazione all'ingrosso CCI_t calcolata, nel trimestre t-esimo, come somma dei seguenti elementi:
 - a) QCI , pari al corrispettivo fisso a copertura di altri oneri di commercializzazione del gas all'ingrosso, non compresi in quelli di cui alla successiva lettera b) e fissato pari a 0,930484 euro/GJ;
 - b) QE_t , pari al corrispettivo variabile a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo;
- la deliberazione ARG/gas 89/10 ha modificato l'articolo 6, comma 2 del TIVG, prevedendo che, con riferimento alle condizioni economiche di fornitura del gas naturale applicabili nell'anno termico 1 ottobre 2010 – 30 settembre 2011, il parametro QE_0 sia moltiplicato per un coefficiente K pari a 0,925;
- il medesimo articolo 6 del TIVG ha inoltre previsto che l'elemento QE_t e la componente CCI_t siano aggiornati e pubblicati dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre;
- l'indice dei prezzi di riferimento I_t relativo al gas naturale, calcolato ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del TIVG, per il trimestre gennaio – marzo 2011, è pari a 1,034;
- l'articolo 8 del TIVG ha stabilito che la componente di trasporto $QT_{i,t}$ nel trimestre t-esimo è calcolata, per ciascun i-esimo ambito tariffario come somma dei seguenti elementi:
 - a) QTF_i , pari al corrispettivo a copertura dei costi di trasporto di cui ai valori della Tabella n. 5 del TIVG;
 - b) QTV_t , pari al corrispettivo variabile a copertura dei costi relativi al gas di autoconsumo, alle perdite di rete e al gas non contabilizzato, calcolato ai sensi del comma 8.4 del TIVG;
- il medesimo articolo 8 del TIVG ha inoltre previsto che l'elemento QTV_t sia aggiornato e pubblicato dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre;

- la deliberazione ARG/gas 218/10 ha approvato, con riferimento all'anno 2011, i corrispettivi delle tariffe per il servizio di trasporto dal gas naturale e delle tariffe per il servizio di misura del trasporto gas;
- l'articolo 9 del TIVG ha stabilito il valore della componente QS relativa al servizio di stoccaggio;
- la deliberazione ARG/gas 202/10 ha approvato, con riferimento all'anno 2011, i corrispettivi unici per il servizio di stoccaggio e il corrispettivo transitorio per il servizio di misura del trasporto gas.

Considerato infine che:

- l'articolo 7 del TIVG ha stabilito il valore della componente QVD relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio, prevedendo che tale nuovo livello sia applicabile fino al 31 dicembre 2010 e successivamente aggiornato e pubblicato entro l'1 novembre dell'anno precedente l'inizio di ogni biennio;
- sono pervenute dagli operatori segnalazioni circa la necessità di adeguare l'attuale livello della componente QVD in quanto, a parere di tali operatori, i valori attualmente vigenti non garantiscono ancora un'adeguata copertura dei costi e dei rischi sostenuti dagli esercenti la vendita;
- in particolare, a parere dei suddetti operatori, gli attuali livelli non tengono in considerazione:
 - i costi operativi derivanti dagli adempimenti introdotti dalla regolazione e dalla normativa nel corso degli ultimi anni, quali gli interventi relativi agli adeguamenti dei sistemi di fatturazione – anche ai fini dell'armonizzazione e trasparenza dei documenti di fatturazione, le modalità di gestione dei reclami, il Codice condotta commerciale, l'implementazione di sistemi informativi in tema di standard di comunicazione, le regole e i livelli standard di servizio per la gestione delle prestazioni tecniche sui clienti;
 - la crescita del fenomeno relativo alla morosità dei clienti finali e il conseguente aumento degli oneri e dei rischi a carico degli esercenti.

Ritenuto che sia:

- opportuno, al fine di evitare situazioni di incertezza per il sistema, garantire l'aggiornamento della componente CCI_t , relativa alla commercializzazione all'ingrosso di cui all'articolo 6 del TIVG;
- necessario, a tal fine, prevedere per il trimestre gennaio-marzo 2011 un aumento, rispetto al valore del trimestre precedente, di 0,241423 euro/GJ dell'elemento QE_t , pari a 0,009300 euro/mc per le forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,038520 GJ/mc;
- necessario, con riferimento alla componente $QT_{i,t}$ relativa al servizio di trasporto di cui all'articolo 8 del TIVG modificare:
 - per l'anno 2011, i valori dell'elemento QTF_i di cui al comma 8.1, lettera a) del TIVG, aggiornando la Tabella n. 5;
 - per l'anno 2011, i valori della percentuale \square riconosciuta in riferimento alle perdite di rete, al gas non contabilizzato e all'autoconsumo;

- per il trimestre gennaio-marzo 2011, il valore della componente QT_{PSV}^{tot} relativa al servizio di trasporto fino al PSV, di cui al comma 8.4 del TIVG;
- necessario prevedere, per il trimestre gennaio-marzo 2011 la conferma del valore del trimestre precedente dell'elemento QTV_t di cui al comma 8.1, lettera b) del TIVG;
- necessario, con riferimento alla componente QS relativa al servizio di stoccaggio di cui all'articolo 9 del TIVG, aggiornarne il valore;
- necessario, con riferimento alla componente QOA relativa agli oneri aggiuntivi di cui all'articolo 11 del TIVG, prevedere l'introduzione dell'elemento CV^{FG} destinato alla copertura degli oneri del fattore di garanzia per il servizio di rigassificazione;
- necessario effettuare ulteriori approfondimenti al fine di raccogliere gli elementi necessari a determinare il nuovo livello della componente QVD e, conseguentemente, sia necessario prorogare fino al 30 giugno 2011 il valore vigente della componente QVD

DELIBERA

Articolo 1

Aggiornamento per il trimestre gennaio - marzo 2011 della componente di commercializzazione all'ingrosso CCI_t

- 1.1 Per il trimestre gennaio-marzo 2011, i valori dell'elemento QE_t e della componente CCI_t di cui all'articolo 6 del TIVG sono fissati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento.

Articolo 2

Aggiornamento per il trimestre gennaio - marzo 2011 dell'elemento QTV_t

- 2.1 Per il trimestre gennaio-marzo 2011, il valore dell'elemento QTV_t , di cui all'articolo 8 del TIVG è confermato pari a 0,062978 euro/GJ.

Articolo 3

Modifiche ed integrazioni al TIVG

- 3.1 Il TIVG è modificato ed integrato nei termini sotto indicati:
- a) il comma 7.1 è sostituito dal seguente:
 “ 7.1 Fino al 30 giugno 2011 la componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio QVD assume i valori di cui alla Tabella 1.”;
 - b) il comma 7.2 è abrogato;
 - c) al comma 8.4
 - le parole “fissata pari a 0,008254” sono sostituite dalle parole “fissata pari a 0,007999”;

- le parole “fissata pari a 0,194100 (euro/GJ)” sono sostituite dalle parole “fissata pari a 0,195937 (euro/GJ)”;
- b) al comma 8.7 la parola “novembre” è sostituita dalla parola “dicembre”;
- c) il comma 9.1 è sostituito con il seguente comma:
“9.1 La componente relativa al servizio di stoccaggio *QS* assume il valore pari a 0,239092 euro/GJ.”;
- c) il comma 9.2 è abrogato;
- d) al comma 11.1 dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera c):
“c) elemento CV^{FG} pari al corrispettivo unitario variabile per la copertura degli oneri del fattore di garanzia per il servizio di rigassificazione.”;
- e) le Tabelle n. 2 e 5 sono sostituite con le seguenti Tabelle:

Tabella n. 2

Componente relativa agli oneri aggiuntivi (*QOA*)

Elementi componente <i>QOA</i>	euro/GJ	euro/GJ	euro/GJ	euro/GJ	euro/GJ	euro/Smc
	Dal 01/07/09 al 31/12/09	Dal 01/01/10 al 31/03/10	Dal 01/04/10 al 30/06/10	Dal 01/07/10 al 30/09/10	Dal 01/10/10 al 31/12/10	A partire dal 01/01/11
Elemento φ	0,005210	----	----	----	----	----
Elemento CV^I	0,010439	0,010439	0,010439	0,010439	----	----
Elemento C_{CONR}	0,039564	0,039564	----	----	----	----
Elemento C_{FGUI}	0,007788	0,007788	0,007788	----	----	----
Elemento CV^{FG}	----	----	----	----	----	0,000012

Tabella n. 5

Elemento *QTF_i*

Ambito tariffario	euro/GJ
Ambito nord occidentale	0,867420
Ambito nord orientale	0,782766
Ambito centrale	0,786699
Ambito centro-sud orientale	0,742766
Ambito centro-sud occidentale	0,769028
Ambito meridionale	0,675889

Articolo 4

Disposizioni finali

4.1 Il presente provvedimento, pubblicato sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it), entra in vigore l’1 gennaio 2011.

14 dicembre 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis